



COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune Capofila dell'AMBITO TERRITORIALE

Comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno duemilaventiquattro (2024) addì ____ (____) del mese di ____() alle ore____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo comunale del **Comune di MELITO DI PORTO SALVO** sono presenti:

1. il Comune di **Melito di Porto Salvo**, rappresentato dal Commissario Prefettizio Sara Ferri;
2. il Comune di **Bagaladi**, rappresentato dal Sindaco _____ *;
3. il Comune di **Bova**, rappresentato dal Sindaco _____;
4. il Comune di **Bova Marina**, rappresentato dal Sindaco _____;
5. il Comune di **Cardeto**, rappresentato dal Sindaco _____;
6. il Comune di **Condofuri**, rappresentato dal Sindaco _____;
7. il Comune di **Montebello Jonico**, rappresentato dal Sindaco _____;
8. il Comune di **Motta San Giovanni**, rappresentato dal Sindaco _____;
9. il Comune di **Roccaforte del Greco**, rappresentato dal Sindaco _____ **;
10. il Comune di **Roghudi**, rappresentato dal Sindaco _____;
11. il Comune di **San Lorenzo**, rappresentato dal Commissario Prefettizio _____.

Premesso che:

- la Regione Calabria, nella seduta del 07 maggio 2024, ha approvato la **Legge Regionale n. 24** recante "DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI", al fine di colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

- la predetta L.R. n. 24/2024 prevede, all'art. 20, che i Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. In particolare, i Comuni provvedono a:

- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
- b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 16;
- c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;
- e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale; Burc n.101 del 16 maggio 2024;
- h) gestire propri servizi educativi;
- i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
- j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali.

- la **Giunta Regionale**, nella seduta del 10 luglio 2024, ha approvato il Regolamento di Attuazione Legge Regionale N° 24 Del 15 Maggio 2024;

- L'art. 26 della L.R. n. 24/2024, rubricato (Disposizioni transitorie) dispone che “1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni **provvedono ad integrare le convenzioni**, stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), **di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali**, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia”;

Rilevato che:

- il Comune di Melito di Porto Salvo è Capofila dell'Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Melito di Porto Salvo (Capofila), Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;

Ritenuto, pertanto di dover integrare la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000), prevedendo un'apposita sezione dedicata alla gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia mediante istituzione di ufficio comune;

Considerato, quindi che:

- è necessario garantire, ai sensi dell'art. 20 delle legge 24/2024 la **gestione associata** delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, rimanendo in capo ai singoli comuni ove insiste il servizio di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del regolamento 7/2024 approvato con DGR 337/2024 Capo V pubblicata nel BURC 147 del 12.07.2024, le attività afferenti la gestione, l'autorizzazione, l'accreditamento, il monitoraggio e la vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia;
- che è **volontà** degli enti sottoscrittori coordinare le attività di interesse comune inerenti i servizi ed interventi educativi per la prima infanzia attraverso l'esercizio in forma associata, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che la gestione in forma associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, avverrà mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi educativi al Comune di Melito di Porto Salvo, che opera quale **Comune Capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti per come previsto dalla presente convenzione;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
 - c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa;

DATO ATTO CHE i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema del presente addendum:

1. il Comune di **Melito di Porto Salvo (Capofila)**, con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. __del__;
2. il Comune di **Bagaladi**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
3. il Comune di **Bova**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
4. il Comune di **Bova Marina**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
5. il Comune di **Cardeto**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
6. il Comune di **Condofuri**, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
7. il Comune di **Montebello Jonico**, Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
8. il Comune di **Motta San Giovanni**, Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
9. il Comune di **Roccaforte del Greco**, Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
10. il Comune di **Roghudi**, Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del__;
11. il Comune di **San Lorenzo**, Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. __del__.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente *addendum* alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, **rimanendo in capo ai singoli comuni** ove insiste il servizio di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del regolamento 7/2024 approvato con DGR 337/2024 Capo V pubblicata nel BURC 147 del 12.07.2024, le attività afferenti la gestione, l'autorizzazione, l'accreditamento, il monitoraggio e la vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia;

- d) attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo le modalità operative definite dalle Linee Guida Regionali;
- e) partecipazione all'istituzione e gestione dei registri autorizzati ed accreditati dei servizi educativi ed all'implementazione del Sistema Informativo Regionale secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- f) istituzione dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;
- g) promozione, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, di momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali;
- h) attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi sul territorio, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione Calabria, come indicato dall'articolo 10 della L.24/2024. Nelle more della suddetta definizione ciascun comune provvederà alla nomina del coordinatore pedagogico;
- i) rendicontazione utilizzo Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali, qualora disponibili;

Art. 6 (Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti)

1. Restano di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati nel precedente articolo cinque.
2. Restano di competenza di ogni Comune le attività di:
 - a) gestione dei propri servizi educativi;
 - b) attuazione degli interventi indicati dalla programmazione regionale in materia;
 - c) esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale 10 luglio 2024, n. 7 in base a quanto previsto dall'articolo 38 co. 3, lettere a), b), c), h) e articolo 41 co.4 lettere b) e f);
 - d) nomina commissione tecnico multiprofessionale (art. 20 co. 3 L.24/2024). Nelle more della definizione degli indirizzi definiti dalla Regione Calabria, come indicato dall'articolo 10 della L.24/2024, ciascun comune provvederà alla nomina del coordinatore pedagogico.
 - e) controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
 - f) comunicazione all'ufficio intercomunale di eventuali provvedimenti di revoca e/o annullamento delle autorizzazioni rilasciate, finalizzata all'aggiornamento dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi ed alla successiva trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;
 - g) definizione dei criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e delle relative graduatorie;
 - h) definizione delle tariffe e dei livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
 - i) stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati, anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
 - j) la puntuale e completa informazione a favore delle famiglie interessate all'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione;
 - k) la raccolta delle richieste di iscrizione ai servizi da parte delle famiglie aventi diritto.

Art. 7 – Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie per la gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Addendum sono garantite dal Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali, qualora disponibili.

2. Gli enti si impegnano ad assegnare le risorse umane e strumentali ed a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

La partecipazione finanziaria di ciascun ente ai sensi della presente addendum è determinata, in sede di prima applicazione, prevedendo il versamento al Comune Capofila di una quota proporzionale pari a € 0,50 per bambino, con riferimento alla popolazione residente al 01.01.2024 nella fascia di età 0-6 anni, e di una quota fissa, secondo il seguente schema:

N.	Comune	Popolazione Istat 2024 (0-6 anni)	%	Quota proporzionale	Quota fissa	Totale
1	Bagaladi	67	5%	€ 33,50	€ 500,00	€ 533,50
2	Bova	23	2%	€ 11,50	€ 500,00	€ 511,50
3	Bova Marina	236	17%	€ 118,00	€ 500,00	€ 618,00
4	Cardeto	50	4%	€ 25,00	€ 500,00	€ 525,00
5	Condofuri	251	18%	€ 125,50	€ 500,00	€ 625,50
6	Melito di Porto Salvo	588	42%	€ 294,00	€ 500,00	€ 794,00
7	Montebello Jonico	359	26%	€ 179,50	€ 500,00	€ 679,50
8	Motta San Giovanni	266	19%	€ 133,00	€ 500,00	€ 633,00
9	Roccaforte del Greco	4	0%	€ 2,00	€ 500,00	€ 502,00
10	Roghudi	65	5%	€ 32,50	€ 500,00	€ 532,50
11	San Lorenzo	103	7%	€ 51,50	€ 500,00	€ 551,50
Totale		1.385	100%	€ 692,50	€ 3.000,00	€ 6.506,00

Il fondo per la gestione associata è finalizzato ad assicurare:

- l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento e di funzionamento dell'Ufficio;
- beni strumentali necessari al funzionamento;
- eventi formativi, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente programmati dai singoli comuni, corrispondenti a specifiche esigenze dell'Ufficio di Piano;
- riconoscimento di eventuale trattamento accessorio, rimborsi, indennità di trasferta del personale assegnato all'Ufficio, ai sensi della normativa e dei contratti collettivi in vigore.

Il Responsabile dell'Ufficio redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio e delle attività è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 (Dotazione di personale)

- I comuni associati si impegnano reciprocamente e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario a garantire l'operatività dell'ufficio comune, dotandolo di adeguate professionalità.
- L'ufficio unico sarà composto da un numero minimo di componenti pari a 2, oltre al Responsabile, individuati dalla Conferenza dei Sindaci.
- I componenti dovranno appartenere al profilo professionale di istruttore e/o funzionario amministrativo e contabile.
- Il personale di cui sopra, in relazione ai contenuti della presente convenzione, opererà nell'ufficio comune non in via esclusiva ma per i tempi necessari a garantire le procedure indicate al precedente articolo cinque.
- La dotazione organica di cui al punto uno potrà essere integrata e/o modificata in relazione sia alle esigenze del servizio oggetto di convenzione, sia di eventuali modifiche organizzative adottate dai competenti organi dei rispettivi enti.

6. La concreta attribuzione del personale di cui sopra all'Ufficio comune avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro dieci giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività dell'ufficio comune oggetto della presente convenzione.

7. Le risorse umane sono assegnate all'Ufficio di Piano con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila e previa intesa e relativo nulla osta da parte dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito.

Art. 9 – Funzionamento dell'Ufficio Unico

1. Il funzionamento dell'Ufficio Unico è regolamentato dalla presente convenzione nonché, per le parti in essa non previste, dal regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano in quanto compatibile.

Art. 10 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 6 – Rinvio

11. Per quanto non diversamente disposto dal presente Addendum, la Gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia è regolata dalla disciplina della Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Comune di Melito di Porto Salvo

Comune di Bagaladi

Comune di Bova

Comune di Bova Marina

Comune di Cardeto

Comune di Condofuri

Comune di Montebello Jonico

Comune di Motta San Giovanni

Comune di Roccaforte del Greco

Comune di Roghudi

Comune di San Lorenzo

OGGETTO:	APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
-----------------	--

IL/LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PREMESSO CHE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha assegnato i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante “*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*” ha riconosciuto alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha affidato ai Comuni compiti programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella progettazione i soggetti privati operanti nel settore. I Comuni, inoltre, progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale. I Comuni, infine, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;
- la predetta legge regionale ha ricondotto alla competenza dei Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22/06/2015, n. 210, ha ridefinito gli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzato il sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali;
- i Comuni di Melito di Porto Salvo (Capofila), Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo, in attuazione delle menzionate disposizioni, compongono l'Ambito Territoriale Sociale-Melito di Porto Salvo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- l'attuale organizzazione e funzionamento dell'Ambito è garantito dai seguenti provvedimenti:
 - A) Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Melito di Porto Salvo Comune capofila;
 - B) Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito;

C) Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Attraverso tali provvedimenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sopra richiamata, gli undici Comuni hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse collettivo, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale, con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi, anche al fine di redigere congiuntamente il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

- la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Melito di Porto Salvo, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci;
- la previsione di un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano, con funzioni di programmazione, coordinamento, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi progettuali;

VISTI:

- 1) il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
- 2) la Legge regionale della Calabria 15 maggio 2024, n. 24 "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni" e il successivo Regolamento attuativo 12 luglio 2024, n. 7;

CONSIDERATO CHE:

- 1) le predette norme prevedono in capo ai Comuni la competenza a concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in particolare alle attività di gestione dei servizi educativi e/o scuole dell'infanzia, di autorizzazione ed accreditamento e vigilanza dei soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi, attivazione del coordinamento pedagogico sul proprio territorio, coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, promozione di iniziative di formazione per il personale del sistema, definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie (primaria responsabilità educativa) facilitazione delle esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione;
- 2) l'opportunità di esercitare queste funzioni in maniera associata al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse, come consentito dagli artt. 30 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) l'esistenza della citata Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, che ha previsto l'istituzione di organi e di strutture amministrative operative, come sopra richiamate;
- 4) la relazione esistente tra i servizi socio assistenziali e i servizi di educazione e di istruzione del sistema integrato di cui alla L.R. n. 24/2024 è determinata dalla necessità di ridurre gli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, nonché per promuovere e garantire accessibilità, diffusione e soprattutto qualità dei servizi educativi e di istruzione finalizzati alla costruzione di percorsi di continuità educativa;
- 5) l'Assemblea dei Sindaci dell'ATS di Melito di Porto Salvo, nella seduta del 20.12.2024, ha approvato l'Addendum alla Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Melito di Porto Salvo Comune capofila, relativamente all'inserimento, tra le funzioni associate, di quelle previste e disciplinate dalla L.R. n. 24/2024 e dal Regolamento attuativo n. 7/2024.

VISTO il verbale n. 12 del 20.12.2024 trasmesso ai comuni dell'ATS con nota prot. 50980 del 20.12.2024, con il quale è valutata positivamente l'approvazione dell'Addendum integrativo della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Melito di Porto Salvo Comune, finalizzato alla Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 24;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Municipale del comune capofila n. 71 del 20.12.2024 avente a oggetto: *“Preso d’atto verbale n. 12 del 20.12.2024 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale Sociale n. 4”*;

VISTO lo schema di ADDENDUM alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, per la gestione associata dei servizi ed interventi Educativi per la prima infanzia;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Lo Stato Comunale.

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

DI CONSIDERARE quanto in narrativa e in allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DI APPROVARE lo schema di ADDENDUM alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, per la gestione associata dei servizi ed interventi Educativi per la prima infanzia, con Melito di Porto Salvo comune capofila, approvata dall’assemblea dei sindaci degli 11 comuni in data 20.12.2024, finalizzato alla Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 24;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’ADDENDUM di cui al capoverso che precede, finalizzato alla Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 24, autorizzandolo sin da ora ad apportare le modifiche non sostanziali che si dovessero ritenere necessarie;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio _____ a compiere tutti gli atti di gestione necessari al fine di dare piena esecuzione alla presente Deliberazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000;